



IN QUESTO NUMERO

- Ministero dell'Interno: Relazione di fine mandato - comunicato del 14 febbraio 2014.
- Dipartimento della Funzione Pubblica: pronto il decreto su comunicazione atti tra comuni per via telematica.
- Ministero dell'Interno - Dipartimento della Funzione pubblica: Limiti massimi per la permanenza in servizio. Art. 24, d.l. n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011.
- Ministero dell'Interno: Anagrafe degli italiani residenti all'estero: trasmissione dati al 24 febbraio 2014 - Circolare n. 6 del 13 febbraio 2014.
- Ragioneria Generale dello Stato: Patto di stabilità interno 2014. Pubblicazione del riparto degli spazi finanziari attribuiti ai comuni ai fini dell'esclusione dal patto di stabilità interno.
- Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario - GU n.37 del 14-2-2014.
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: on line la verifica della Copertura Assicurativa RCA di veicoli.
- Ministero dell'Interno : Contributo erariale per l'aspettativa sindacale concessa al personale dipendente - Decreto 3 febbraio 2014

Ministero dell'Interno: Relazione di fine mandato - comunicato del 14 febbraio 2014.

Approssimandosi il termine per la redazione della Relazione di Fine Mandato del Sindaco, il Ministero dell'Interno chiarisce che l'ultimo anno da considerare nella predisposizione della relazione di fine mandato è quello dell'ultimo esercizio amministrativo e finanziario gestito.

Pertanto, gli enti locali interessati dal prossimo turno elettorale, sono tenuti, comunque, a considerare l'esercizio 2013 come ultimo anno della predetta relazione, pur in mancanza dell'avvenuta approvazione del relativo rendiconto di gestione.

In tal ultimo caso, si farà riferimento ai dati di pre-consuntivo dell'anno 2013 sulla base dei dati di chiusura tecnico-contabile dell'esercizio.

E', infatti, di tutta evidenza l'importanza di considerare l'ultimo anno in cui la gestione amministrativa e finanziaria si è conclusa ai fini di dare una informazione esaustiva e trasparente dell'ultima fase del mandato svolto dall'organo politico dell'ente.

L'obbligo della redazione della Relazione di fine mandato provinciale e comunale è stato introdotto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011 che espressamente prevede che la relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, e' sottoscritta dal

presidente della provincia o dal sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.

Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve essere certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale (che ad oggi non risulta ancora essere insediato) istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

La relazione di fine mandato deve inoltre essere pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e deve essere trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La mancata redazione e pubblicazione della relazione di fine mandato è sanzionata con la riduzione del 50 % (per tre mensilità) delle spettanze del Sindaco e/o degli emolumenti del responsabile del servizio finanziario del comune o del segretario generale (che ne abbiano omesso la redazione).

Rispetto ai contenuti, la relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica

programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realta' rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualita'-costi;

f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

Con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 aprile 2013 sono stati approvati, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, gli schemi tipo di relazione di fine mandato dei presidenti delle province e dei sindaci dei comuni con popolazione superiore o uguale a 5000 abitanti, nonché lo schema tipo di relazione di fine mandato in forma semplificata per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti.

La documentazione è reperibile su:

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/26/2013_05_22_Decreti_Interministeriale_Fine_mandato.pdf

Dipartimento della Funzione Pubblica: pronto il decreto su comunicazione atti tra comuni per via telematica.

Dal sito del Ministero dell'Interno: Viaggeranno online i documenti in materia elettorale, di stato civile e anagrafe, le comunicazioni dei notai ai comuni su convenzioni matrimoniali.

Gli atti e i documenti tra comuni in materia elettorale, di stato civile e anagrafe, ma anche le comunicazioni inviate ai comuni dai notai, relative alle convenzioni matrimoniali dovranno essere trasmessi esclusivamente per via telematica.

Lo stabilisce un decreto proposto dal ministro dell'Interno, firmato il 12 febbraio 2014, in qualità di concertante, dal Ministro della Pubblica Amministrazione e Semplificazione.

Il decreto dà attuazione alle norme previste dal Dl Semplifica Italia, in conformità con quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale: le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni in questi ambiti - si legge nel provvedimento - dovranno essere effettuate solo in cooperazione

applicativa o mediante Posta Elettronica Certificata.

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Funzione pubblica: Limiti massimi per la permanenza in servizio. Art. 24, d.l. n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011.

Con parere del 3 febbraio 2014 il Dipartimento della Funzione pubblica fornisce chiarimenti in relazione all'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 2, comma 4, del d.l. n. 101 del 2013, convertito in l. n. 125 del 2013, che prevede:

"L'art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24."

La disposizione chiarisce che qualora il dipendente pubblico abbia conseguito un qualsiasi diritto a pensione entro il 31/12/2011, è obbligatoriamente soggetto al regime dei requisiti e delle decorrenze previgente rispetto all'introduzione della riforma di cui al citato art. 24.

In sostanza, secondo la norma il dipendente con un diritto a pensione maturato entro il 31/12/2011 non può esercitare un'opzione per il nuovo regime, ma soggiace comunque [obbligatoriamente] al regime previgente.

Ciò posto, il dipendente che ha maturato un diritto a pensione entro il 31/12/2011, raggiungendo, ad esempio, la quota 96 oppure, per le donne, i requisiti previgenti per la pensione di vecchiaia (61 anni di età e almeno 20 anni di contributi), ma che non ha ancora raggiunto l'età limite ordinamentale per la permanenza in servizio di cui all'art. 4, del d.P.R. n. 1092 del 1973, ossia sessantacinque anni, è titolare di un diritto che può o meno decidere di esercitare.

L'amministrazione, in questo caso, deve accogliere l'istanza del dipendente che faccia richiesta di essere collocato a riposo in virtù del diritto conseguito prima dei 65 anni di età.

Qualora il dipendente soggetto al regime previgente non eserciti tale diritto, l'amministrazione è obbligata a collocarlo a riposo al compimento dei 65 anni di età, salvo la concessione del trattenimento in servizio per un biennio di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, in presenza di tutti i presupposti di legge.

Si segnala, per completezza, che per i dipendenti che hanno maturato i requisiti nell'anno 2011, essendo soggetti al regime vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 24, del

citato d.l. n. 201 del 2011, resta in vigore anche il regime delle decorrenze di cui all'art. 12, del d.l. n. 78 del 2010.

Ministero dell'Interno: Anagrafe degli italiani residenti all'estero: trasmissione dati al 24 febbraio 2014 - Circolare n. 6 del 13 febbraio 2014.

Con la Circolare del 13 febbraio n. 6 , il Ministero dell'interno rammenta che la comunicazione tempestiva all'AIRE centrale di tutte le variazioni anagrafiche, rappresenta per i Comuni un adempimento fondamentale senza il quale il Ministero non potrà provvedere ad un corretto allineamento dei dati contenuti nelle anagrafi comunali con quelli contenuti negli schedari consolari.

Il Ministero pertanto invita a trasmettere i dati AIRE entro e non oltre il 24 febbraio 2014, confermando inoltre l'assoluta importanza che ogni Comune effettui il controllo delle proprie posizioni prima del 24 febbraio p.v., trasmettendo la banca dati, aggiornata con tutte le iscrizioni, variazioni e cancellazioni pervenute ai comuni stessi entro tale termine.

Entro lo stesso termine i Comuni sono inoltre invitati a far pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica certificata

servizidemografici.prot@pec.interno.it la comunicazione dell' esistenza in vita relativa alle posizioni degli ultracentenari .

Il testo della Circolare è reperibile su:

<http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/news-files/Circolare%20n.%206%20-%202014.pdf>

Ragioneria Generale dello Stato: Patto di stabilità interno 2014. Pubblicazione del riparto degli spazi finanziari attribuiti ai comuni ai fini dell'esclusione dal patto di stabilità interno.

In attuazione del comma 9-bis, dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (introdotto dal comma 535, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), la Ragioneria Generale dello Stato pubblica il riparto degli spazi finanziari attribuiti a ciascun comune per escludere dal patto di stabilità interno i pagamenti in conto capitale per un importo complessivo di 840 milioni di euro previsto per i comuni (10 milioni di euro sono destinati ai comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013 ai sensi del comma 536, dell'articolo 1, della legge n. 147/2013).

I comuni possono utilizzare i predetti spazi finanziari, nonché gli eventuali ulteriori spazi finanziari, esclusivamente per pagamenti in conto capitale da sostenere entro il primo semestre del 2014.

Mediante il monitoraggio semestrale, di cui al comma 19 del richiamato articolo 31, entro il termine perentorio ivi previsto, gli enti danno evidenza dell'importo dei pagamenti esclusi nel primo semestre 2014.

Pertanto, i pagamenti in conto capitale che avverranno nel secondo semestre non potranno essere esclusi a valere sui predetti spazi finanziari.

Tutti i dati sono reperibili su:
<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2014/>

Publicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario - GU n.37 del 14-2-2014

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2014 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2013, n. 163 che disciplina l'uso degli strumenti informatici e telematici nell'ambito del processo tributario, che contribuiranno, attraverso la dematerializzazione dei flussi documentali, al miglioramento del servizio di giustizia tributaria nel suo complesso, con una notevole riduzione dei costi diretti e indiretti per tutti gli operatori di settore (giudici, difensori, enti impositori, contribuenti, uffici di segreteria delle commissioni tributarie).

Le successive regole tecnico-operative dell'informatizzazione del processo tributario saranno adottate con uno o più decreti direttoriali.

Il primo dei quali individuerà anche le commissioni tributarie presso le quali troverà applicazione la nuova modalità.

Il provvedimento è reperibile su:
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/s-tampa/serie_generale/originario

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: on line la verifica della Copertura Assicurativa RCA di veicoli.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rende disponibile on line all'indirizzo :

<https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/verifica-copertura-rc>

l'applicativo che rende possibile la consultazione, attraverso i numeri di targa, degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei ciclomotori immatricolati in Italia , che non risultano in regola con gli obblighi assicurativi RCA.

Le informazioni sono aggiornate dalle compagnie assicuratrici con cadenza giornaliera.

L'utilizzo di un veicolo non in regola con gli obblighi assicurativi è vietato a norma dell'articolo 193 del codice della strada ed è prevista la sanzione da € 841 a € 3.366, oltre al sequestro del veicolo.

Ministero dell'Interno :
Contributo erariale per l'aspettativa
sindacale concessa al personale
dipendente - Decreto 3 febbraio 2014

Sulla Gazzetta Ufficiale n.34 dell'11 febbraio 2014 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale del 3 febbraio 2014 di approvazione del modello di certificazione informatizzato, distinto per tipo di Ente, con il quale i comuni, le province, le comunita' montane e le I.P.A.B (ora A.S.P.), ad esclusione degli enti appartenenti alle regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, certificano le spese sostenute per il personale cui e' stata concessa, nell'anno 2013, l'aspettativa per motivi sindacali (distacco per motivi sindacali).

La certificazione dovra' essere compilata esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito documento informatizzato che sara' messo a disposizione degli Enti sul sito web istituzionale della Direzione Centrale della Finanza Locale, a decorrere dal 1° aprile 2014 e fino alle ore 14:00 del 15 maggio 2014.

La certificazione delle spese sostenute nell'anno 2013 deve essere trasmessa al Ministero dell'interno- Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalita' telematica, entro il termine perentorio delle ore 14:00 del 15 maggio 2014, a pena di decadenza.

Per la validita' della comunicazione, la certificazione deve essere debitamente sottoscritta, mediante apposizione di firma digitale, dal segretario dell'ente, dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti dell'Organo di revisione contabile.